

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/1990)

TRA

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)

E

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA

**"F. DE SANCTIS – O. D'AGOSTINO" (I.S.I.S. "De Sanctis –
D'Agostino")**

E

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

L'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) -, con sede in Roma,
via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in
persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il
17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra
indicata, - di seguito per brevità ACI;

E

l'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria "F. De Sanctis – O. D'Agostino"
(di seguito I.S.I.S. "De Sanctis – D'Agostino"), con C.F. 80000030645 e
Partita IVA 01529600643, avente sede in Via Tuoro Cappuccini 44, 83100
Avellino rappresentato dall'Ing. Pietro Caterini, che agisce in qualità di

Dirigente scolastico dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Dott. Stefano Vaccari che agisce in qualità di Direttore Generale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche, secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 10 del 12 marzo 2021 (prot. 91055 del 2 aprile 2021).

PREMESSO CHE

ACI:

- nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora, da oltre 50 anni, con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:

- a) definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante itinerari turistico-culturali;
- b) automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;
- c) sistemi e network di trasporto sostenibile;

d) promozione dello sport automobilistico; e. utilizzo dei fondi europei;

- l'ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata "Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo" con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;

- il Comitato esecutivo dell'ACI, nella seduta del 27 luglio 2021, ha approvato il "Progetto turismo – Valorizzazione e promozione dei Turismi per ripartire", il quale definisce un modello nazionale di turismo di prossimità supportato da una specifica piattaforma digitale, articolato in progetti strategici ed in itinerari per una ripresa turistica diffusa fruibile prevalentemente attraverso percorsi automobilistici.

- la predetta Struttura dell'ACI, diretta dal dott. Dario Gargiulo, giuste delibere del Comitato esecutivo del 19 febbraio 2019 e 29 aprile 2019 e lettera di incarico a firma del Segretario generale prot. DRUAG aoodir022/0004757/19 del 27 giugno 2019, è preposta all'attuazione del presente accordo, in stretto raccordo con il Sig. Presidente e il Sig. Segretario generale dell'ente medesimo;

- per quanto attiene le strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese, a livello nazionale e internazionale e alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, l'ACI ha stipulato con l'ENIT uno specifico Protocollo d'Intesa in data 11 luglio 2019;

- l'ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o similari a quelle oggetto del presente accordo, quali:

- a. accordo stipulato il 12 novembre 2020 con il Ministero dell'istruzione per attività di formazione per le istituzioni scolastiche su sicurezza, sostenibilità della mobilità, riduzione delle incidentalità e inquinamento ambientale;
- b. accordo stipulato il 14 novembre 2019 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per trasferimento di buone prassi, progettazione e gestione interventi per enti pubblici locali;
- c. accordo stipulato il 10 ottobre 2019 con il Segretariato Generale della Difesa per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi comunitari;
- d. accordo stipulato il 7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati;
- e. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) per un programma di investimenti denominato "Progetto turismo", che si articola sui seguenti due livelli di intervento: Progetti strategici e Turismi per una ripresa diffusa;
- f. accordo stipulato il 4 dicembre 2020 con il Comando generale dei Carabinieri, che definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione

alla guida sicura; l'organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative; l'analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stradale; l'utilizzo dei fondi strutturali ed europei;

g. accordo stipulato il 13 gennaio 2021 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che prevede un rapporto di collaborazione e di supporto alla capacità amministrativa per lo svolgimento in comune delle attività previste nel Piano Operativo "Cultura e Turismo" del MIBACT (MIC) così come di seguito indicate: "I Cammini Religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica"; "Via Francigena"; "Grandi destinazioni per un turismo sostenibile"; "Montagna Italia"; "Grande progetto destinazione SUD"; "Dashboard turismo"; "Wifi Italia"; "Italia Destination management System"; "Bando Borghi e valorizzazione dei borghi italiani".

I.S.I.S. "De Sanctis – D'Agostino":

- è un Istituto Superiore di Istruzione Secondaria che per la parte che riguarda il settore tecnologico di Agraria rappresenta un'eccellenza di rilevanza nazionale.

Nasce infatti come "Reale Scuola Enologica", istituita con R.D. del 27 ottobre 1879 su iniziativa dell'allora Ministro dell'Istruzione Francesco De Sanctis.

Nel 1892 nei locali di questa scuola ebbe luogo la 1^a Esposizione Internazionale di filtri per l'enologia e con R.D. del 31 agosto 1933 venne trasformata in Istituto Agrario, specializzato in Viticoltura ed Enologia.

Inizialmente fu ospitata nel convento dei padri Agostiniani Scalzi e successivamente fu trasferita sulla collina di Tuoro Cappuccini di Avellino, nello storico edificio che attualmente la ospita.

Alla Scuola è stato riconosciuto il valore patrimoniale di un monumento nazionale da tutelare, preservare e celebrare. Infatti, in concomitanza con le celebrazioni per i suoi 140 anni di storia che ne fanno la Scuola enologica più antica del Mezzogiorno, l'istituto di Avellino è stato inserito nell'Archivio Nazionale dei monumenti adottati dalle scuole italiane, dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche; Rappresenta la seconda più antica scuola di viticoltura ed enologia d'Italia e offre una formazione tecnica rivolta allo sviluppo di competenze specifiche nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive legate alle produzioni animali e vegetali;

- L'Istituto tiene, oltre le normali attività didattiche, anche un apprezzato Corso di specializzazione per Enotecnico della durata di un anno; - il complesso scolastico è composto, oltre che dal complesso principale di Avellino, ospitato in un palazzo storico, da una sede distaccata a Domicella (AV), da un'Azienda agricola di 23 ettari prevalentemente coltivata a vigneto, da un Convitto, una Enoteca e laboratori attrezzati per la didattica e la ricerca, con strumentazione aggiornata ed efficiente per la promozione di competenze professionali ad alta competitività;

- l'Azienda agraria e l'azienda enologica permettono agli alunni di apprendere in situazione reale e non simulata attuando progetti in collaborazione con la Regione Campania e l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli;

L'azienda è sede dell'unico "Nucleo di pre-moltiplicazione del materiale di base della vite" della Regione Campania, con campi di piante madri marza, campi di piante madri portainnesto e serre per mantenere il materiale (cloni) protetto e in osservazione;

- tra le strutture didattiche, oltre ai Laboratori di Produzione vegetale, Chimica e di Zootecnia, il Laboratorio enologico rappresenta un'eccellenza essendo dotato di un reparto di microvinificazione dedicata alla rivalutazione dei vitigni in fase di estinzione;

CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare
- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- può fornire, qualora ne ricorrono i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;
- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai compatti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

CONSIDERATO CHE

- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;

- la rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato – C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87 – che aveva definito tali accordi, in quanto "...ciascuna amministrazione autolimita ... la propria discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele";

- la Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, n. 244 del 21.3.2003 - ha ritenuto che "gli accordi fra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 15 della l. 241 del 1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un

quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice”;

- la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della legge n. 241/ 1990 consiste in un’effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l’adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un’attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 13 settembre 2016);

PRESO ATTO CHE

- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all’art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C386/11 e C-352/12), prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- in particolare, la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

-Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- le delibere CIPE 6 novembre 2015, n. 94, 23 dicembre 2015, n. 114, 1° maggio 2016, n. 10, n. 11 e n. 12, 10 agosto 2016, n. 27, n. 44, n. 45, n. 46 e n. 47, 1° dicembre 2016, n. 58, 3 marzo 2017, n. 6 e n. 7, 10 luglio 2017, n. 52, n. 53, n. 54, n. 55 e n. 56, 28 febbraio 2018, n. 20, n. 21 e n. 22, 28 novembre 2018, n. 71, 4 aprile 2019, n. 11 e n. 16, 20 maggio 2019, n. 30 e n. 31, 24 luglio 2019, n. 44, 21 novembre 2019, n. 73, 17 marzo 2020, n. 5,

28 luglio 2020, n. 47 di approvazione dei programmi complementari di azione e coesione 2014/2020 e di assegnazione delle risorse della programmazione di azione e coesione 2014/2020 destinate al completamento della programmazione 2007/2013;

- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale sono state individuate le aree tematiche e la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, stabilendo specifiche regole di funzionamento del Fondo e individuando, tra l'altro, gli organi di attuazione e sorveglianza dei relativi piani operativi, tra cui: l'amministrazione di riferimento di ciascun Piano, un comitato con funzioni di sorveglianza e un organismo di certificazione;

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; - la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; - il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 assegna alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse

finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR che sono articolati nelle seguenti sei missioni: Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

ACI, I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino” e CREA, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con particolare riferimento alla formazione tecnica agraria, del turismo e della valorizzazione delle produzioni italiane;

Art. 3 – Oggetto

ACI, I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino” e CREA si impegnano reciprocamente, secondo le normative vigenti presso ciascuna parte e per quanto di competenza di ciascuno, a: promuovere e realizzare attività di ricerca;

promuovere e garantire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e di trasformazione;

favorire la realizzazione di progetti di ricerca comuni, anche mediante specifiche commesse, tramite la condivisione di laboratori e personale individuati di concerto;

promuovere e realizzare attività di divulgazione scientifica e delle possibili applicazioni innovative soprattutto nei contesti socioeconomici dei territori di studio;

promuovere e attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 4 – Responsabili designati dalle Parti

Per l'attuazione dell'Accordo sono individuati, quali responsabili:

per ACI - Struttura Progetti Comunitari Automotive e Turismo il dott. Dario Gargiulo;

per CREA il Direttore Generale, dott. Stefano Vaccari o suo delegato;

per I.S.I.S “De Sanctis- D’Agostino” il Dirigente Scolastico p.t. ing. Pietro Caterini;

In caso di sostituzione dei responsabili, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del referente subentrante.

Art. 5 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell’oggetto dell’Accordo, ACI, I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino” e CREA si impegnano vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in ragione e rispondenza ad appositi accordi

attuativi, da definirsi di concerto e con eventuale coinvolgimento anche di altri Enti nei quali saranno individuati gli obiettivi, l'oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale.

Art. 6 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, la collaborazione tra le Parti sarà svolta in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi ed eventuali allegati tecnici che saranno sottoscritti dai rispettivi rappresentanti. Negli accordi attuativi saranno individuati i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole Parti, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione, i contributi dei soggetti partecipanti, nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo art. 7.

Inoltre, le Parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un abstract delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 7 - Spese e rendicontazione

La collaborazione tra ACI, I.S.I.S. "De Sanctis – D'Agostino" e CREA verrà svolta a titolo non oneroso. Le parti potranno comunque prevedere, nei singoli accordi attuativi, meri rimborsi per le spese dietro rendicontazione a costi reali, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le

disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione.

Art. 8 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 9 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 10 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 11 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di tre (3) anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 13 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del

presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 14 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e una parte si impegna a corrispondere all'altra l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 15 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 16 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 – Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/1986, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo dell'atto sono a carico della parte proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 03/12/2021

Automobile Club d'Italia (ACI)

Il Presidente

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria

“F. De Sanctis – O. D’Agostino”

(I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino”)

Ing. Pietro Caterini

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)

Il Direttore Generale

Stefano Vaccari